

# STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE *eddyburg*

*deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati  
tenutasi il 27 luglio 2021*

## INDICE

<b>Articolo 1</b>	<b>Denominazione, sede e durata</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Statuto, sua efficacia e sua interpretazione</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Finalità</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Ammissione</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Diritti e doveri degli Associati</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Volontario e attività di volontariato</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Perdita della qualifica di Associato</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Gli organi sociali</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Assemblea degli Associati</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Compiti dell'Assemblea degli Associati</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Assemblea Ordinaria</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>Assemblea Straordinaria</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Consiglio Direttivo</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>Presidente</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>Vicepresidente</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>Segretario e Tesoriere</b>
<b>Articolo 17</b>	<b>Organo di controllo</b>
<b>Articolo 18</b>	<b>Libri Sociali</b>
<b>Articolo 19</b>	<b>Risorse economiche</b>
<b>Articolo 20</b>	<b>I beni</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio</b>
<b>Articolo 22</b>	<b>Bilancio di esercizio</b>
<b>Articolo 23</b>	<b>Bilancio sociale</b>
<b>Articolo 24</b>	<b>Convenzioni</b>
<b>Articolo 25</b>	<b>Personale retribuito</b>
<b>Articolo 26</b>	<b>Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari</b>
<b>Articolo 27</b>	<b>Responsabilità dell'Associazione</b>
<b>Articolo 28</b>	<b>Assicurazione dell'Associazione</b>
<b>Articolo 29</b>	<b>Regolamento</b>
<b>Articolo 30</b>	<b>Sedi distaccate</b>
<b>Articolo 31</b>	<b>Devoluzione del patrimonio</b>
<b>Articolo 32</b>	<b>Disposizioni finali</b>
<b>Articolo 33</b>	<b>Norma transitoria</b>

## **Articolo 1 Denominazione, sede e durata**

1. E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore (ETS) denominato: « eddyburg associazione di promozione sociale », che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, qui di seguito anche chiamata Associazione.
2. La dicitura "associazione di promozione sociale", o il suo acronimo APS, potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione ha sede legale in Dorsoduro 3434 nel comune di Venezia.
4. La sede legale potrà essere trasferita con delibera dell'Assemblea degli Associati con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in Assemblea. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

## **Articolo 2 Statuto, sua efficacia e sua interpretazione**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea dei Soci può deliberare un eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
4. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
5. La forma democratica dell'Associazione non può essere modificata.

## **Articolo 3 Finalità**

1. L'Associazione ha per scopo la promozione dei metodi e degli strumenti più idonei a promuovere: una cultura dell'abitare, una fruizione e un governo del territorio capace di assicurare allo stesso - inteso sia come struttura fisica che come società che lo abita - condizioni di vita soddisfacenti sotto il profilo dell'equità e della libertà di accesso ai beni comuni e ai servizi di interesse generale, della capacità e possibilità di partecipare al governo della cosa pubblica. La difesa delle risorse naturali e del patrimonio costituito dalle qualità che natura e storia hanno sedimentato nel territorio, arricchendone il paesaggio, costituiscono un elemento essenziale di tale obiettivo.
2. Le attività di interesse generale (di cui all' art. 5, c. 1 del D.Lgs. 117/2017) che l'Associazione esercita in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati sono:

- (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

3. L'Associazione assume come principi cardine della propria azione:

- a) la consapevolezza del carattere eminentemente comune, collettivo, pubblico della città (e dell'intero territorio urbanizzato) nel suo insieme e nelle sue componenti più significative, riassumibile nell'espressione "città come bene comune", e del diritto di tutti gli abitanti presenti e futuri di goderne l'uso e di dividerne la responsabilità, riassumibile nell'espressione "diritto alla città";
- b) la prevalenza, nelle questioni attinenti il governo della città e del territorio, dell'interesse comune e generale su quello individuale, in un equilibrato rapporto tra dimensione pubblica e dimensione privata della vita di ciascuno;
- c) la ricerca dell'equità per tutti gli esseri umani (indipendentemente dalle condizioni sociali, dal reddito, dal credo religioso, dall'appartenenza politica, dall'etnia, dalla lingua, dalla cultura) nell'accesso ai beni comuni territoriali e ai servizi di interesse generale e alla responsabilità del loro governo, con particolare e prioritaria attenzione per i soggetti più fragili;
- d) la critica all'appiattimento di ogni dimensione dell'uomo e della società alle pratiche, agli interessi e ai meccanismi di dominio dell'economia data, che caratterizza l'attuale processo di globalizzazione e di insostenibile sfruttamento di tutte le risorse, e la rivendicazione della necessità e possibilità di ricerca di alternative credibili e praticabili;
- e) la condivisione dell'impegno a contribuire alla crescita della capacità degli uomini di aumentare il proprio patrimonio, individuale e sociale, di responsabilità, consapevolezza, conoscenza, sapienza, creatività, convivialità, capacità di comunicazione e interazione con i propri simili;
- f) in questo quadro, la critica della concezione di uno sviluppo basato sulla crescente e indefinita produzione di merci, indipendentemente della loro effettiva utilità ai fini del miglioramento del patrimonio individuale e sociale di cui sopra.

4. L'Associazione ha come obiettivi:

- a) promuovere e sostenere la conoscenza delle trasformazioni delle città e dei territori, delle cause che le determinano, e l'accrescimento della capacità di valutarne criticamente gli effetti e le conseguenze sulla vita dei cittadini attuali e futuri, impiegando tutti gli strumenti idonei ad estenderle al di là della cerchia degli operatori professionali;

- b) favorire la conoscenza degli strumenti generalmente impiegati per governare le trasformazioni suddette e promuovere la formazione e l'impiego di nuovi strumenti, più idonei a raggiungere gli obiettivi di vivibilità e di tutela, anche mediante la proposta di elaborati normativi;
- c) diffondere il convincimento che città, territorio e paesaggio costituiscono risorse essenziali per lo sviluppo delle civiltà e sono beni comuni delle generazioni attuali e di quelle future.

5. Per il conseguimento delle proprie finalità l'Associazione individua le seguenti attività:

- a) informare criticamente su ciò che è attinente al tema della città, territorio, società e politica il pubblico, attraverso il sito [www.eddyburg.it](http://www.eddyburg.it);
- b) promuovere e animare campagne per la difesa di beni comuni e partecipare attivamente a quelle promosse da altri;
- c) promuovere, organizzare e condurre attività, occasionali o sistematiche, volte a fornire un'informazione libera e critica sugli eventi, le pratiche, le ideologie, gli strumenti, i processi, sia di carattere generale che relativi a specifiche realtà territoriali;
- d) svolgere forme continuative di educazione e formazione, a partire dalla Scuola di eddyburg, interamente dedicata all'approfondimento e all'esplorazione di temi considerati di volta in volta centrali rispetto al campo di lavoro e ai principi assunti;
- e) collaborare con esperti del campo d'interesse, in una logica necessariamente inter- e transdisciplinare, i quali, condividendone i principi cardine, collaborano sistematicamente sia alla redazione del sito e all'alimentazione del suo archivio, sia agli eventi che eddyburg promuove;
- f) fornire assistenza e consulenza alle attività di organismi (associazioni, comitati, gruppi) che perseguono finalità simili;
- g) svolgere attività di ricerca scientifica diretta all'individuazione di nuove forme e strumenti operativi;
- h) promuovere e sostenere iniziative editoriali, anche periodiche, e avviare collane e serie di pubblicazioni presso editori di qualità;
- i) promuovere, sostenere ed organizzare attività di divulgazione e comunicazione quali esposizioni, forum e conferenze, tese al coinvolgimento del pubblico e degli organismi, suscettibili di contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- j) sostenere iniziative utili ad aggiornare le conoscenze degli associati, considerate necessarie al conseguimento delle finalità stesse;
- k) divulgare le esperienze maturate, attraverso lo scambio di conoscenze, servizi e opere con tutti gli attori coinvolti e con organismi nazionali ed internazionali;
- l) promuovere e sviluppare progetti nazionali e internazionali, anche in collaborazione con altri organismi, suscettibili di contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- m) elaborare e aggiornare costantemente la struttura organizzativa e amministrativa dell'Associazione per il perseguimento degli obiettivi statutari.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

7. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 4 Ammissione**

1. Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

5. La domanda di ammissione all'Associazione di una persona fisica avviene attraverso il deposito a mani, l'invio di lettera per posta o attraverso posta elettronica recante l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

6. La domanda di ammissione all'Associazione di un ente avviene attraverso il deposito a mani, l'invio di lettera per posta o attraverso posta elettronica recante oltre all'apposita modulistica compilata in ogni sua parte, una lettera di presentazione comprensiva di una sintetica descrizione delle attività svolte dall'ente, nonché di copia dello Statuto dell'ente.

7. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

8. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati in occasione della successiva convocazione.

9. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

10. Lo status di Associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

11. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

12. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

13. Le tipologie di Associati previste sono:

a) Soci Fondatori: coloro i quali hanno fondato e firmato l'atto costitutivo;

b) Soci Promotori: coloro i quali, pur avendo concorso alla fondazione dell'associazione, non hanno firmato l'atto costitutivo;

c) Soci Onorari: coloro i quali hanno concretamente contribuito alla prima realizzazione del sito eddyburg.it. Il Socio Onorario ha la facoltà di non pagare la quota associativa senza incorrere

nelle sanzioni riportate nell'articolo 7 del presente Statuto. Rimangono invariati tutti gli altri diritti e doveri contenuti nel presente Statuto e nell'eventuale Regolamento.

- d) Soci Ordinari: tutti coloro che hanno accettato le finalità, i diritti e i obblighi previsti da questo Statuto e dall'eventuale Regolamento, previa richiesta scritta accolta dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 5 Diritti e doveri degli Associati**

1. Gli Associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli Associati hanno il diritto di:
  - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
  - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
  - d) esaminare i Libri Sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
  - e) votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  - f) denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
  - g) astenersi dallo svolgere parte delle attività dell'Associazione qualora ci fossero impedimenti di qualsiasi natura.
3. Gli Associati hanno il dovere di:
  - a) rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno;
  - b) non svolgere in nome dell'Associazione attività diverse da quelle elencate nell'art. 2, e comunque deliberate in sede di Assemblea degli Associati o dal Consiglio Direttivo;
  - c) versare (ad esclusione dei Soci Onorari), se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 6 Volontario e attività di volontariato**

1. L'Associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di Associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. L'attività dell'Associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## **Articolo 7 Perdita della qualifica di Associato**

1. La qualità di Associato si perde per recesso, esclusione o mancato pagamento della quota associativa.
2. L'Associato può recedere dall'Associazione, o da qualunque altro incarico conferitogli, in qualunque momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni si

considerano in ogni caso sempre effettive non oltre il decimo giorno solare a partire da quello di presentazione al Consiglio Direttivo.

3. L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea degli Associati con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.

4. L'Associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

## **Articolo 8      Gli organi sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di controllo (previsto solo qualora l'Associazione superi, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore).

## **Articolo 9      Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della eventuale quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

2. Ciascun Associato persona fisica ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta al Presidente via posta elettronica. Ciascun Associato può rappresentare un solo altro Associato.

3. Ciascun ente Associato della Associazione eddyburg ha diritto ad un voto e viene rappresentato nell'Assemblea dal proprio Legale Rappresentante o da un suo delegato che deve essere un Associato dell'ente stesso; in questo secondo caso conferendo al Presidente delega scritta via posta elettronica.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

5. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

6. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, posta elettronica spedita al recapito risultante dal Libro degli Associati.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

10. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. E' Straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' Ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Articolo 10      Compiti dell'Assemblea degli Associati**

1. L'Assemblea degli Associati:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo) e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) elegge o nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli Associati;
- f) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### **Articolo 11      Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri e il Presidente non hanno diritto di voto.

4. Ogni Associato può partecipare all'Assemblea anche a distanza (teleconferenza). In ogni caso l'Associato si assume ogni onere relativo al collegamento e accetta implicitamente il rischio che la propria partecipazione sia ridotta o annullata da eventuali problemi tecnici.

5. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o via posta elettronica o in teleconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

### **Articolo 12      Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea Straordinaria risulta essere valida con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e:

- a) modifica lo Statuto dell'Associazione con il voto favorevole dei due terzi dei presenti;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'Associazione con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli Associati aventi diritto al voto.



4. Ogni Associato può partecipare all'Assemblea anche a distanza (teleconferenza). In ogni caso l'Associato si assume ogni onere relativo al collegamento e accetta implicitamente il rischio che la propria partecipazione sia ridotta o annullata da eventuali problemi tecnici.

5. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o via posta elettronica o in teleconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

### **Articolo 13      Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli Associati alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri (compreso il Presidente), eletti dall'Assemblea degli Associati a maggioranza dei presenti tra le gli Associati regola con il versamento della eventuale quota sociale.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti e tre. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di terza votazione in parità, il voto del Presidente determina la decisione assunta.

5. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che ne facciano richiesta il Presidente dell'Associazione o almeno un terzo dei Consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e Straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati.

8. In particolare, tra gli altri compiti:

a) amministra l'Associazione;

b) stabilisce le linee organizzative e redige le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

c) redige il rapporto annuale sullo stato delle attività svolte e in corso;

d) attua le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;

e) determina l'importo della quota associativa annuale da versare, le modalità di versamento e il termine ultimo entro il quale versarla;

f) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Associati e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;

g) predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea degli Associati per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

h) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

i) cura la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza;

j) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

k) disciplina l'ammissione degli Associati;

l) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

9. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

10. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli Associati assieme agli altri componenti del Consiglio stesso.

11. Ogni Consigliere può partecipare alla riunione di Consiglio anche a distanza (teleconferenza). In ogni caso il Consigliere si assume ogni onere relativo al collegamento e accetta implicitamente il rischio che la propria partecipazione sia ridotta o annullata da eventuali problemi tecnici.

12. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o via posta elettronica o in teleconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

#### **Articolo 14      Presidente**

1. Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea degli Associati a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. La carica di Presidente non può essere ricoperta della stessa persona per più di due mandati consecutivi.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli Associati.

3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente convoca e presiede sia l'Assemblea degli Associati che il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

#### **Articolo 15      Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente è membro del Consiglio Direttivo ed è nominato dal Consiglio stesso al suo interno, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La carica di Vicepresidente non può essere ricoperta della stessa persona per più di due mandati consecutivi.

3. Il Vicepresidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli Associati.

#### **Articolo 16      Segretario e Tesoriere**

1. All'occorrenza il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno la figura del Segretario e/o la figura del Tesoriere.

2. La figura del Segretario e quella del Tesoriere non possono essere ricoperte dalle stesse persone per più di due mandati consecutivi.

3. La figura del Segretario e quella del Tesoriere possono essere assegnate alla medesima persona.
4. Il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea degli Associati.
5. Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle mansioni di gestione documentale dell'Associazione (Libri sociali, convocazioni delle riunioni di Consiglio e dell'Assemblea, ordini del giorno, verbali di Consiglio e di Assemblea, corrispondenza, ecc.).
6. Il Tesoriere coadiuva il Presidente nelle mansioni di tenuta contabile e di amministrazione del fondo della Associazione (relazione di bilancio, bilanci preventivi e consuntivi, gestione del conto corrente, pagamenti delle spese sostenute, rimborsi delle spese sostenute, ecc.).

### **Articolo 17      Organo di controllo**

1. Qualora vengano superati i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 l'Associazione provvederà a dotarsi di un Organo di controllo, anche monocratico, nominandolo secondo i casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di controllo:
  - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### **Articolo 18      Libri Sociali**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri Sociali:
  - a) il Libro degli Associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
  - b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 45 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

## **Articolo 19      Risorse economiche**

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni ed erogazioni liberali;
- lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione può non ammettere contributi erogati per finalità contrarie o incompatibili con quelle del presente Statuto, o erogati da enti o persone che perseguono o hanno perseguito finalità contrarie o incompatibili con i valori fondanti l'Associazione. La non ammissione di contributi viene deliberata dal Consiglio Direttivo riunito in seduta plenaria e deve essere motivata.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 20      I beni**

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

## **Articolo 21      Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

## **Articolo 22      Bilancio di esercizio**

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e

deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

### **Articolo 23 Bilancio sociale**

1. Il bilancio sociale verrà redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

### **Articolo 24 Convenzioni**

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

### **Articolo 25 Personale retribuito**

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

### **Articolo 26 Responsabilità ed assicurazione degli Associati volontari**

1. Gli Associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

### **Articolo 27 Responsabilità dell'Associazione**

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

### **Articolo 28 Assicurazione dell'Associazione**

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

### **Articolo 29 Regolamento**

1. Il Regolamento non può essere in contrasto con lo Statuto, le cui disposizioni sono in ogni caso prevalenti.

2. Il Regolamento può accogliere o inserire come sue parti i Regolamenti dei singoli organi sociali collettivi.

3. Per la delibera delle modifiche al Regolamento l'Assemblea degli Associati si esprime a maggioranza semplice.

### **Articolo 30      Sedi distaccate**

1. L'Associazione può costituire delle sedi distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere le finalità statutarie.

### **Articolo 31      Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 41, c.1 del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea degli Associati nella delibera con la quale determina lo scioglimento dell'Associazione.

### **Articolo 32      Disposizioni finali**

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Articolo 33      Norma transitoria**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.